

«Considerazioni sul lusso» nella riforma daziaria dello Stato di Milano (seconda metà del XVIII secolo)*

di Giovanna Tonelli

Ho scelto di inserire questa citazione nel titolo di questo lavoro come dovuto richiamo a Pietro Verri, l'uomo di cultura e di governo che nella Milano del secondo Settecento diede un contributo al dibattito sul lusso e sostenne la necessità di riformare il sistema daziario lombardo.

Infatti:

- a) nel 1764 Verri pubblicò un saggio intitolato *Considerazioni sul lusso*;
- b) in quegli stessi anni si fece portavoce della volontà di Vienna di reimpostare i dazi di confine.

Verri vantava tali competenze da essere impegnato a lungo nei lavori per la riforma daziaria, al pari di altri due impiegati dell'amministrazione pubblica lombarda: Antonio Pellegrini e Baldassarre Scorza.

Gli archivi hanno restituito diversi scritti redatti dai tre funzionari, ampiamente valorizzati negli studi sulla reimpostazione dei dazi di confine nella Lombardia austriaca.

Riconsidererò questi scritti per riflettere su un particolare capitolo della riforma, quello relativo agli oneri da riscuotere sui beni di lusso.

Questi documenti consentono infatti di valutare:

- a) la ricezione del dibattito europeo sul lusso da parte degli uomini che operarono nell'amministrazione pubblica lombarda;
- b) l'adattamento dei principi teorici alla situazione in cui versava l'economia del Paese (una verifica che mi propongo di compiere anche attraverso la valutazione dell'incidenza daziaria prevista su alcuni prodotti di lusso e su alcuni beni di prima necessità durante le varie fasi di revisione degli oneri gravanti sull'import-export milanese nella seconda metà del XVIII secolo).

* Prime riflessioni rielaborate per la stesura della relazione presentata al convegno *Modelli da imitare-modelli da evitare. Discussioni settecentesche su ricchezza e povertà, morale e commercio negli antichi stati italiani* (Pisa, 12-13 ottobre 2007), pubblicata negli atti dello stesso curati da Antonella Alimento (Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2009, pp. 273-295).

I. Pietro Verri e l'avvio della riforma daziaria

Pietro Verri iniziò a riflettere sul tema del lusso a Vienna, nel 1760, dove aveva letto Forbonnais, Dutot, Herbert, Hume, Melon, Montesquieu, Ulloa, Ustariz e aveva iniziato a scrivere di economia: il breve saggio intitolato «Meditazioni mie sul commercio fatte in Vienna. 1760» [Argomentare sul fatto che Verri si era accostato alla letteratura economica perché convinto che per riuscire a ottenere un posto nella pubblica amministrazione avrebbe dovuto vantare competenze in campo economico]

Nelle pagine scritte a Vienna era già presente una osservazione, mutuata da Ustariz, che sarebbe diventata una costante nelle sue riflessioni sul lusso: in una comunità il soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione comportava una spesa maggiore rispetto a quella sostenuta dalle élites per l'acquisto di beni di pregio.

Ritornato a Milano, l'anno successivo scrisse dapprima sulla regalia del sale, poi sulle vicende economiche dello Stato di Milano dal basso medioevo alla metà del XVIII secolo: il «Saggio della grandezza e decadenza del commercio di Milano ...».

Fra i temi affrontati da Pietro Verri in queste pagine (con frequenti rimandi a note esplicative, nelle quali comparivano riferimenti a fonti documentarie e a una letteratura che andava dagli autori letti a Vienna a Bielfeld, Mirabeau, Savary, Vauban, Vattel, ma anche a Carli e alle traduzioni francesi di Decker e del *British Merchant*) vi è anche una breve riflessione dedicata al lusso

Tre gli elementi centrali di questa nota sul lusso.

Verri:

- a) trasse da Mandeville la giustificazione morale di questo «vizio», un «vizio politico», perché unico rimedio contro altri due vizi «l'ozio e l'indolenza»;
- b) fece propria la convinzione di Montesquieu che il lusso ha sempre costituito «la base del commercio de' Stati soggetti a un Monarca» e di Melon che tante invettive contro il lusso erano state dettate dall'invidia piuttosto che dalla severità dei costumi;
- c) si scagliò contro i provvedimenti che limitavano i consumi di lusso (chiamava in causa Forbonnais, laddove l'autore d'oltralpe osservava che le leggi suntuarie finivano con l'annientare le attività manifatturiere e, in una successiva stesura dello scritto, rafforzò il richiamo alle parole di Forbonnais con una lapidaria affermazione di Mirabeu: «Les loix somptuaires ne valent rien»).

Nonostante Firmian non avesse apprezzato né il contributo sul sale steso da Verri nel 1761, né il «Saggio della grandezza e decadenza del commercio di Milano ...», Pietro non desistette dall'obiettivo di dimostrare con uno scritto le sue competenze in campo economico.

Recuperò il contenuto del saggio «Saggio della grandezza e decadenza del commercio di Milano ...» come prima parte di un'opera più ampia suddivisa in tre sezioni, che avrebbe intitolato *Considerazioni sul commercio dello Stato di Milano*.

Lavorò quindi al secondo capitolo dell'opera analizzando lo «stato attuale del commercio di Milano», rielaborando i dati relativi alle merci importate ed esportate dallo Stato di Milano nel 1752 (erano dati fatti estrapolare dai registri di dogana da Cristiani e rimasti inutilizzati dopo la morte del plenipotenziario) e compilò una «Tavola delle merci che da' Paesi forestieri vengono ogni anno nello Stato di Milano [...]», preliminare a un «Bilancio dello Stato di Milano» (si tratta della prima operazione del genere per la Lombardia austriaca)

Questa elaborazione gli servì per riflettere sull'andamento del commercio estero milanese e per formulare le proposte di riforma che costituirono la terza parte delle *Considerazioni sul commercio*.

Con riferimento al lusso poté verificare la convinzione (mutuata come ho già detto da Ustariz), che i beni volti a soddisfare i bisogni primari della popolazione, almeno per quanto riguardava il vestiario, incidevano in modo più rilevante sulla bilancia commerciale di uno Stato rispetto ai prodotti di pregio.

Verri non progettò alcuna riforma riguardante il lusso. Quando però asserì che per sostenere la produzione e gli scambi erano indispensabili anche politiche doganali adeguate, consigliava la lettura del passo delle *Institutions politiques*, relativo proprio all'entità dei dazi da applicare ai prodotti di lusso. Bielfeld sosteneva che, una volta riconosciuti gli effetti positivi degli scambi con l'estero di prodotti pregiati, l'import-export di questi beni non doveva essere gravato con dazi elevati.

L'orientamento di Verri sul tema del lusso era dunque ben definito:

- a)** in linea con la più accreditata letteratura economica del tempo, egli separava l'aspetto morale da quello economico;
- b)** pur riconoscendo un ruolo prioritario per l'economia di un Paese alla produzione e al consumo di beni di prima necessità, attribuiva al lusso un ruolo trainante per le attività manifatturiere e commerciali e, di conseguenza, anche per le finanze statali.

Pietro Verri ribadì e sviluppò queste convinzioni in uno scritto redatto nel 1763 in concomitanza con la stesura degli ultimi paragrafi delle *Considerazioni sul commercio*, le *Considerazioni sulla proposizione di restringere il lusso nello Stato di Milano*.

Dopo aver ribadito la distinzione fra «vizio morale» e «vizio politico», egli rifletteva:

- a)** sugli effetti positivi del lusso sull'economia e sul danno che derivava dalla volontà di contenere i consumi elitari con l'emanazione di prammatiche non soltanto alle attività manifatturiere e commerciali, ma anche alla fonte primaria di sostentamento per l'epoca, l'agricoltura. Secondo Verri il lusso costituiva un fattore propulsivo di primo piano per il settore primario perché i proprietari terrieri, per ottenere mezzi sufficienti a soddisfare il desiderio di beni pregiati, si adoperavano per incrementare la redditività dei fondi.

- b)** sul rapporto fra lusso e potere politico. Al lusso, incompatibile con il sistema repubblicano perché «il principio delle Repubbliche è l'uguaglianza», riconosceva la «felice influenza [...] ne' paesi soggetti a un monarca», supportando la sua convinzione con riferimenti a Hume, Bielfeld, Forbonnais, Melon e concludeva il saggio con una riflessione sullo Stato di Milano, che avrebbe omesso nell'edizione a stampa di questo scritto;
- c)** sull'inefficacia delle leggi suntuarie emanate sino ad allora per giungere alla conclusione che l'unico mezzo per dar vigore all'«abbatuto commercio» sarebbe stato un «piano d[i] riforma».

Non ne esplicitava i contenuti, ma a breve vi si sarebbe dovuto dedicare.

Nel 1764, infatti, Verri entrò nella pubblica amministrazione dello Stato di Milano in qualità di membro di una giunta costituita per rivedere i capitoli della Ferma e per correggere il tariffario degli oneri daziari gravanti sugli scambi, la cosiddetta «tariffa della Mercanzia».

Nel marzo del 1764 Verri presentò alla giunta una relazione, in cui:

a) illustrò le peculiarità del sistema daziario milanese, che prevedeva la riscossione di oneri daziari differenti a seconda delle province attraversate dalle merci importate, esportate, o in transito, ma anche su quelle scambiate fra le diverse aree dello Stato;

b) formulò una proposta di riforma. Si trattava di indicazioni ancora programmatiche, nelle quali si intrattene soprattutto su come evitare decrementi del gettito, rifondendo sui dazi di confine l'entità delle somme prelevate al passaggio delle merci tra le varie province.

Propose di fissare un prelievo medio dell'8% sul valore di ciascuna merce [illustrare il criterio che lo aveva portato a proporre l'8%] e per prevenire eventuali obiezioni circa l'eccessiva gravosità di tale prelievo chiamò in causa Bielfeld, che nelle *Institutions politiques* aveva avanzato l'ipotesi di fissare il 5% sui generi alimentari indispensabili, il 9% sulle materie prime per le manifatture e sugli alimenti non di prima necessità ma di largo consumo, e il 13% sui prodotti di lusso. In effetti Verri aveva previsto un'incidenza daziaria inferiore rispetto alla media di quanto proposto dall'autore d'oltralpe.

Dopo l'iniziale auspicio di una riforma radicale, la Corte già alla fine di aprile del 1764 ordinava che «si facesse una semplice rettificazione» degli oneri imposti sulle merci caratterizzanti l'import-export milanese.

Una simile decisione era dettata dalla necessità di porre in atto qualsiasi intervento riformatore riguardante i cespiti di entrata affittati – e i dazi di confine erano uno di questi – entro la data della sottoscrizione del contratto d'appalto. Era infatti improbabile che i fermieri accettassero senza rimostranze la riforma, perché non potevano prevedere il rischio che sarebbe derivato dal cambiamento di una situazione immutata da secoli.

La giunta proseguì i lavori secondo quanto decretato da Vienna:

a) Pietro Verri e Angelo Maria Meraviglia Mantegazza furono incaricati di compilare un nuovo bilancio di commercio;

b) la revisione parziale del tariffario in vigore fu affidata ad Antonio Pellegrini.

II. La revisione del tariffario daziario del 1765

Toscano, notaio, uomo di fiducia dei finanzieri che si erano avvicinati negli anni '50 del Settecento nella gestione del gioco del lotto all'«uso di Genova» in alcuni territori dell'impero, Antonio Pellegrini era stato notato a Corte per l'intraprendenza e le competenze che aveva dimostrato in campo finanziario

Secondo la consuetudine del tempo, poiché ambiva a un posto nell'amministrazione pubblica, per dar prova delle proprie competenze entro il 1759 aveva redatto uno scritto a carattere economico, che avrebbe ampliato nei primi anni del decennio successivo.

Si trattava delle *Osservazioni sopra lo stato attuale del commercio della Monarchia austriaca, suoi prodotti naturali, arti, e manifatture*

(il testo era frutto delle osservazioni compiute dal notaio durante le ispezioni condotte per conto degli appaltatori, era percorso da riferimenti alla letteratura economica - Cary, Forbonnais, Goudar, Naveau, Ustariz, Vauban -, anche se non in modo capillare e meditato come i lavori di Verri);

Con riferimento al tema del lusso, Pellegrini si dimostrò in linea con gli autori economici del tempo: a suo giudizio il mercato doveva offrire una grande varietà di beni pregiati a prezzo competitivo.

Quanto ai dazi, accennò al sistema daziario lombardo senza entrare nel dettaglio: si limitò a esprimere un sintetico e non lusinghiero giudizio sulla struttura daziaria del Milanese e del Mantovano, che considerava anacronistica.

Sebbene le parole di Pellegrini lasciassero intendere il suo favore per una reimpostazione del sistema daziario lombardo, quando di concerto con i componenti la giunta «interina» dovette lavorare alla revisione della «tariffa della Mercanzia», non poté andare oltre a quanto decretato da Vienna: una revisione soltanto parziale degli oneri di confine.

L'esito dell'operato della giunta si tradusse in un nuovo tariffario dato alle stampe nel 1765 ed entrato in vigore nel 1766, che sostanzialmente ricalcava quello sino ad allora in vigore nello Stato di Milano, pubblicato nel 1725, seppur con qualche variazione anche di rilievo. Le giurisdizioni daziarie interne non furono soppresse, ma le tariffe previste sulla circolazione delle merci tra le province furono tenute separate da quelle applicate ai transiti e furono decretati sgravi o esenzioni sugli scambi interni e sull'esportazione di alcuni beni.

Per quanto riguarda l'incidenza daziaria, ho compiuto qualche verifica con riferimento alla provincia milanese, dove la domanda di beni di lusso era più elevata per la presenza nella capitale dei ceti dotati di maggiore capacità di spesa.

[illustrare le fonti e il metodo adottato per compilare le tabelle nn. 1 e 2.

Mettere bene in evidenza che i prezzi utilizzati da Verri e da Meraviglia Mantegazza non sono prezzi al consumo].

Tabella n. 1: *Incidenza daziaria prevista sulle importazioni di alcuni prodotti nella provincia milanese (1764 e 1766)*

GENERI MERCEOLOGICI			PROVENIENZA	IMPORTAZIONE 1764		IMPORTAZIONE 1766	
	unità di misura	prezzo (lire milanesi)		onere daziario (lire milanesi)	incidenza daziaria (%)	onere daziario (lire milanesi)	inciden- za daziaria (%)
ALIMENTI							
caffè	rubbo	31,25	Repubblica di Genova	7,00	22,40	5,65	18,08
canditi	rubbo	25,00	Repubblica di Genova	4,36	17,44	4,39	17,56
castagne	rubbo	0,74	Piemonte	0,04	5,41	0,04	5,41
confetti di zucchero	rubbo	25,00	Repubblica di Genova	4,36	17,44	4,39	17,56
noci	rubbo	1,00	Piemonte	0,01	1,00	0,02	2,00
pinoli	rubbo	8,75	Repubblica di Genova	1,84	21,03	1,51	17,26
«GRANI»							
riso							
MATERIE PRIME E SEMILAVORATI per la manifattura							
lino «fatto»	rubbo	10,00					
seta filata	rubbo	450,00					
seta greggia	rubbo	400,00					
MANUFATTI							
«chiodaria grossa»	rubbo	6,25	Repubblica di Venezia	0,67	10,72	0,34	5,44
«corderia» grossa	rubbo	6,00	Repubblica di Venezia	0,41	6,83	0,31	5,17
panno basso di Bergamo	braccio	1,00	Repubblica di Venezia	0,13	13,00	0,15	15,00
panno ordinario	rubbo	1,00	Repubblica di Venezia	0,13	13,00	0,15	15,00
sapone	rubbo	10,50	Repubblica di Genova	1,03	9,81	0,38	3,62
MANUFATTI di lusso							
drappi di seta con oro e argento	rubbo	2.500,00	Piemonte	56,25	2,25	112,50	4,50
drappo di seta	rubbo	1.875,00	Francia	79,75	4,25	107,75	5,75
drappo di seta e filo	rubbo	300,00	Repubblica di Venezia	17,79	5,93	24,00	8,00
drappo di seta e filosello	rubbo	500,00	Repubblica di Venezia	21,29	4,26	34,00	6,80
panno di Abbeville	braccio	12,50	Francia	1,05	8,40	1,08	8,64
panno di Elbeuf	braccio	11,00	Francia	1,05	9,55	0,73	6,64
panno di Louviers	braccio	14,00	Francia	1,05	7,50	1,08	7,71
panno di Sedan	braccio	14,00	Francia	1,05	7,50	0,73	5,21

Tabella 2: *Incidenza daziaria prevista sulle esportazioni di alcuni prodotti nella provincia milanese (1764 e 1766)*

GENERI MERCEOLOGICI			DESTINAZIONE	ESPORTAZIONE 1764		ESPORTAZIONE 1766	
	unità di misura	prezzo (lire milane- si)		onere daziario (lire milanesi)	inciden- za daziaria (%)	onere daziario (lire milanesi)	incidenza daziaria (%)
ALIMENTI							
caffè	rubbo	31,25					
canditi	rubbo	25,00					
castagne	rubbo	0,74					
confetti di zucchero	rubbo	25,00					
noci	rubbo	1,00					
pinoli	rubbo	8,75					
«GRANI»							
riso			Svizzera	0,07	3,83	0,03	1,64
MATERIE PRIME E SEMILAVORATI per la manifattura							
lino «fatto»	rubbo	10,00	Svizzera	0,52	5,20	0,35	3,50
seta filata	rubbo	450,00	Francia			7,50	1,67
seta greggia	rubbo	400,00	Francia	12,50	3,13	5,00	1,25
MANUFATTI							
«chiodaria grossa»	rubbo	6,25	Piemonte	0,34	5,44	0,16	2,56
«corderia» grossa	rubbo	6,00					
panno basso di Ber- gamo	braccio	1,00					
panno ordinario	rubbo	1,00					
sapone	rubbo	10,50	Svizzera	0,59	5,62	0,60	5,71
MANUFATTI di lusso							
drappi di seta con oro e argento	rubbo	2.500,00	Repubblica di Genova	38,50	1,54	esente	0,00
drappo di seta	rubbo	1.875,00	Repubblica di Genova	38,50	2,05	esente	0,00
drappo di seta e filo	rubbo	300,00	Repubblica di Genova	14,00	4,67	esente	0,00
drappo di seta e filo- sello	rubbo	500,00	Piemonte	13,25	2,65	esente	0,00
panno di Abbeville	braccio	12,50					
panno di Elbeuf	braccio	11,00					
panno di Louviers	braccio	14,00					
panno di Sedan	braccio	14,00					

Dall'analisi delle tabelle nn. 1 e 2:

A) risulta evidente come sino alla metà degli anni '60 del Settecento nello Stato di Milano le importazioni di manufatti di lusso fossero state favorite:

a.1) sui drappi di seta, sia «lisci» sia impreziositi con oro e argento, oppure di seta mista con cascame serico o con altre fibre, erano riscossi oneri di confine la cui entità andava da poco più del 2% a neppure il 6% del relativo prezzo,

a.2) sui panni di lana francesi, fra i più pregiati in commercio, erano applicate aliquote che oscillavano fra il 7,5 e neppure il 10%.

a.3) per contro, l'incidenza daziaria prevista sulle importazioni degli economici panni bassi bergamaschi raggiungeva il 13% e quella fissata su prodotti certamente non di lusso, come i chiodi e il sapone, era pari a circa il 10%.

B) anche l'esportazione di manufatti di lusso era agevolata.

b.1) sui drappi serici erano riscossi dazi la cui entità oltrepassava di poco il 4,5% del relativo prezzo,

b.2) mentre prodotti non di pregio, come i chiodi e il sapone, erano fissate aliquote superiori al 5,5%.

C) non altrettanto si può dire per le importazioni di generi alimentari ricercati.

c.1) confetti di zucchero, canditi, pinoli e caffè, prodotti di lusso nella Milano del secondo Settecento, erano soggetti a un'incidenza daziaria che andava dal 17,4% a oltre il 22%,

c.2) a fronte di poco più del 5% prevista per le castagne e dell'1% per le noci, due fra i pochi alimenti a buon mercato compresi nel bilancio di commercio del 1762.

D) sulla base dell'elaborazione compiuta, e pur nella consapevolezza del ristretto numero dei beni considerati, parrebbe comunque di poter sostenere che con la revisione tariffaria del 1765 si intese innanzi tutto ribassare le aliquote più elevate. Non ne risultano infatti di superiori al 18%, neppure sulle importazioni di quei beni alimentari di pregio, in precedenza gravate con un'incidenza daziaria che oltrepassava anche il 22%.

E) fu invece confermato il trattamento daziario di favore accordato sino ad allora alle importazioni di manufatti di lusso. Infatti:

e.1) fu previsto un contenuto incremento dell'entità degli oneri riscossi sulle importazioni dei panni di Abbeville e di Louviers, mentre i panni di Sedan e di Elbeuf, i più richiesti fra quelli di pregio, furono sgravati di 1/3.

e.2) per contro l'aliquota sulle importazioni dei panni bergamaschi più a buon mercato fu portata dal 13 al 15%. Un aumento del genere parrebbe dovuto alla necessità di incrementare il gettito dei dazi di confine, dati gli ingenti quantitativi di panni di modesto valore importati dalla terraferma veneta, piuttosto che dalla volontà di favorire la produzione interna di beni di basso pregio, quelli di più facile realizzazione perché non richiedevano particolari abilità, come aveva auspicato Vienna. Altrimenti non sarebbero stati ribassati i dazi sulle importazioni di altri prodotti non di lusso, come le corde, i chiodi e il sapone.

F) potrebbe invece essere interpretato come un provvedimento finalizzato unicamente alla volontà di promuovere le manifatture interne il generalizzato incremento dell'incidenza daziaria previsto sulle importazioni dei drappi serici, anche in relazione al fatto che i manufatti in seta, come quelli in lana, ma anche alcuni prodotti di lusso caratterizzanti la manifattura milanese (carrozze, cioccolata, campane) non furono più sottoposti ad alcun dazio all'esportazione.

G) se però si tiene presente che per le importazioni dei tessuti serici più lussuosi, quelli in fibra pura o impreziosita con oro e argento, era prevista un'aliquota modesta, si deve concludere che **con la manovra daziaria del 1765 si volle anche salvaguardare una peculiarità dell'economia milanese: il ruolo della capitale come centro di rifornimento per gli Stati confinanti di prodotti esteri di lusso.**

H) anche la valorizzazione all'estero dei beni che costituivano le prime voci dell'attivo del commercio lombardo risultava tutelata dalla revisione del daziaria del '65. Le esportazioni di seta, di lino e quelle contingentate di riso furono agevolate con la soppressione degli oneri riscossi fra le varie

province dello Stato e con dazi ai confini dello Stato dimezzati rispetto a quelli sino ad allora in vigore.

III. Le riflessioni degli anni '70 sull'opportunità di riformare il sistema daziario

Negli anni successivi all'entrata in vigore del tariffario del 1765, la reimpostazione del sistema daziario lombardo non appare un obiettivo prioritario per gli organi di governo milanesi. Non lo fu neppure quando la riscossione degli oneri di confine fu gestita direttamente dallo Stato, dopo lo scioglimento anticipato della Ferma mista nel 1770, e non vi era quindi più l'ostacolo di eventuali risarcimenti pretesi dagli appaltatori nel caso in cui si fossero registrati decrementi negli introiti in seguito all'entrata in vigore di nuovi provvedimenti legislativi.

Nei primi anni '70 si procedette invece a revisioni parziali del tariffario. Furono per lo più decretate esenzioni alla circolazione interna di alcune merci e all'esportazione di alcuni prodotti di lusso realizzati nello Stato.

Vienna però continuava a caldeggiare la riforma e, come alla metà degli anni '60, furono Antonio Pellegrini e Pietro Verri a lavorarvi.

Verri non era più convinto come dieci anni prima dell'opportunità di reimpostare i dazi di confine (sostenne comunque la necessità di fissare aliquote comprese fra l'1 e il 10% del valore delle merci. Si trattava di un'incidenza moderata, motivata dalla necessità di evitare il contrabbando).

Anche Pellegrini era scettico a proposito della reimpostazione dei dazi di confine. Era preoccupato del fatto che si pensasse di recuperare gli ammanchi che sarebbero derivati al gettito in seguito alla soppressione dei dazi interni anche attraverso l'applicazione dazi elevati a «tutte le materie di lusso, come l'estere manifatture».

Le motivazioni che adduceva a sostegno del suo dissenso appaiono del tutto sensate.

Pellegrini:

- a) temeva ritorsioni nei confronti dei prodotti lombardi sulle piazze estere che vedevano le loro produzioni svantaggiate sul mercato milanese da inasprimenti daziari;
- b) sottolineare il danno che sarebbe derivato da rincari daziari al «Commercio economico, o sia della rivendita agli Stati esteri delle robe e generi di lusso forestiere», praticato nella città di Milano;
- c) metteva in evidenza come le manifatture locali non fossero in grado di soddisfare la domanda interna di beni di alto pregio.

IV. Le parziali riforme del tariffario daziario agli inizi del nono decennio del Settecento

Le perplessità sull'effettiva possibilità e sull'utilità di una riforma del sistema daziario che ne ribaltasse l'impostazione erano tali da indurre gli organi di governo competenti a procrastinare interventi più incisivi per procedere invece, sino a tutto il 1780, ancora a revisioni parziali del tariffario.

Con il 1781 si sperimentò la riforma del sistema daziario lombardo così come era stata proposta da Vienna sin dagli anni '60:

a) furono aboliti i dazi interni e uniformati quelli riscossi ai confini dello Stato sull'import-export di alcune materie prime e manufatti (sevo e prodotti in cera, stracci e manufatti di carta, pelli e prodotti della pellicceria, tele di mussolo);

b) fu fissata un'incidenza daziaria che, dalle elaborazioni che ho compiuto nelle tabelle nn. 3 e 4 [specificare sempre che i prezzi indicati non sono prezzi al consumo], avrebbero dovuto agevolare le attività manifatturiere locali:

b.1) le aliquote sulle importazioni di materie prime furono ribassate di molto, ad eccezione di quelle previste per gli stracci bianchi, esenti dal 1775. Per il sego grezzo si passò da un'incidenza che oltrepassava il 5% del prezzo della merce a neppure l'1%, mentre per la pregiata cera vergine da quasi il 9% si scese a poco più dell'1,5%.

b.2) per contro, le esportazioni di materie prime furono gravate di molto, fra il 14 e il 15% nel caso del sevo e della cera vergine, sino a toccare il 36% per gli stracci di tela, i migliori per la produzione di carta.

c) con i provvedimenti daziari varati nel 1781 risultava inoltre salvaguardata l'intermediazione commerciale di prodotti pregiati, attività peculiare dei mercanti della capitale. L'incidenza daziaria prevista sulle importazioni di beni di lusso era relativamente contenuta, ad eccezione della cera lavorata, e addirittura inferiore all'1% quella fissata sulle esportazioni di prodotti di pregio, come nel caso delle carte dorate: l'8% sull'importazione, neppure lo 0,7% all'esportazione. Per quanto riguarda le raffinate e costose tele di mussolo un'incidenza daziaria all'importazione di quasi il 10% potrebbe apparire elevata, se non si tenesse conto che un'aliquota di poco superiore era stata prevista nel 1765 per le tele di canapa, le più economiche fra quelle in vendita. Per contro, sull'esportazione di tele di mussolo furono fissati oneri di confine la cui entità era pari a poco più dello 0,60% del relativo prezzo, contro il 3,50% previsto nel 1765 per le poco pregiate tele di canapa.

Tabella 3 – *Incidenza daziaria prevista sulle importazioni di alcune materie prime e di alcuni manufatti nel 1780 (provincia milanese) e nel 1782 (Stato di Milano)*

GENERI MERCEOLOGICI		IMPORTAZIONE 1780			IMPORTAZIONE 1782	
	prezzo al rubbo (lire milanesi)	Provenienza	onere daziario (lire milanesi)	incidenza daziaria (%)	onere daziario (lire milanesi)	incidenza daziaria (%)
MATERIE PRIME per la manifattura						
cera vergine	37,5	Repubblica di Venezia	3,25	8,67	0,63	1,68
sego greggio	7,25	Piemonte	0,41	5,66	0,06	0,83
stracci bianchi di tela	1,75	Rep. di Venezia	esente	0,00	0,06	3,43
MANUFATTI						
candele di sego	10,00	Piemonte	0,54	5,40	0,50	5,00
cartone	3,75	Repubblica di Venezia	0,81	21,60	0,63	16,80
tela di canapa	18,00	Parma e Modena	1,93	10,72	1,93	10,72
MANUFATTI di lusso						
carte dorate	18,75	Repubblica di Venezia	1,88	10,03	1,50	8,00
cera lavorata	43,75	Rep. di Venezia	2,89	6,61	5,63	12,87
mussolo stampato	200,00	Svizzera	17,25	8,63	18,75	9,38

Tabella 4 – *Incidenza daziaria prevista sulle esportazioni di alcune materie prime e di alcuni manufatti nel 1780 (provincia milanese) e nel 1782 (Stato di Milano)*

GENERI MERCEOLOGICI		ESPORTAZIONE 1780			ESPORTAZIONE 1782	
	prezzo al rubbo (lire milanesi)	Destinazione	onere daziario (lire milanesi)	incidenza daziaria (%)	onere daziario (lire milanesi)	incidenza daziaria (%)
MATERIE PRIME per la manifattura						
cera vergine	37,5	Piemonte	3,20	8,53	5,63	15,01
sego greggio	7,25	Svizzera	0,90	12,41	1,00	13,79
stracci bianchi di tela	1,75	Repubblica di Genova	0,15	8,57	0,63	36,00
MANUFATTI						
candele di sego	10,00	Mantova	1,37	13,70	0,50	5,00
cartone	3,75	Piemonte?	0,59	15,73	0,13	3,47
tela di canapa	18,00	Mantova	0,63	3,50	0,63	3,50
MANUFATTI di lusso						
carte dorate	18,75	Piemonte?	1,26	6,72	0,13	0,69
cera lavorata	43,75	Piemonte	1,18	2,70	0,31	0,71
mussolo stampato	200,00	Piacenza	0,61	0,31	1,25	0,63

Portata a compimento la revisione parziale del tariffario nel 1781, gli organi di governo milanesi, ancora una volta, non lavorarono con zelo alla reimpostazione dei dazi di confine.

Aspettavano i risultati di un bilancio di commercio compilato su dati aggiornati.

L'operazione che era stata affidata alla fine degli anni '70 a Baldassarre Scorza, il funzionario che, dopo Verri e Pellegrini, più si occupò della riforma daziaria dello Stato di Milano, sebbene da un punto di vista eminentemente tecnico.

Figlio di un contabile di fiducia di Antonio Greppi (il noto capo degli appaltatori dei tributi indiretti nel Milanese), Baldassarre Scorza fu allevato professionalmente da Greppi nella segreteria della Ferma.

Al servizio di Greppilo Scorza compì diverse esperienze di lavoro, ma ciò che gli garantì un posto nell'amministrazione pubblica lombarda, una volta sciolta la Ferma mista, fu l'esperienza acquisita nell'appalto dei dazi di confine.

Entrato a servizio del Magistrato Camerale nel 1771 e della Camera dei Conti negli anni successivi, lo Scorza si trovò a sfruttare le competenze acquisite presso i fermieri nei diversi settori di intervento propri dei due organi di governo e allo scadere dell'ottavo decennio del secolo ricevette l'incarico di maggiore rilievo del suo operato nell'amministrazione pubblica lombarda. Dovette stilare un bilancio di commercio che fornisse dati utili a procedere alla riforma dei dazi di confine, un'operazione che sino ad allora erano stati in grado di portare a compimento soltanto Pietro Verri e di Gian Rinaldo Carli, funzionari che vantavano una preparazione teorica oltre che competenze tecniche.

Nel 1783 lo Scorza ultimò un bilancio in cui l'andamento degli scambi e l'entità del gettito daziario furono calcolati con riferimento non soltanto alle importazioni e alle esportazioni, ma anche alla circolazione delle merci fra le province dello Stato e al commercio di transito.

Scorza stilò un bilancio rispondente appieno alle esigenze dell'organo di governo da cui aveva ricevuto l'incarico e, secondo la consuetudine del tempo, di avervi preposto un commento che guidasse il lettore alla comprensione dei dati emersi.

Queste pagine rivelano come lo Scorza:

a) fosse un tecnico di prim'ordine, vista la puntuale analisi dei dati che egli compì, privo però della cultura non soltanto di Verri, ma anche di Pellegrini: vi compaiono infatti riferimenti a Bielfeld, Hume, Montesquieu, Petty, Smith, Voltaire e Vossio, ma si tratta soltanto di sporadiche citazioni dei nomi di questi autori, senza precisi riferimenti alle loro opere.

b) condividesse l'azione di sostegno alle manifatture promossa da Vienna, e soprattutto di quelle che realizzavano prodotti per fronteggiare le «necessità della vita, [perché] in quest [e ...] può l'industria confidare un immancabile sostentamento sino alla fine dei secoli», a differenza delle attività legate alla produzione di articoli di lusso, destinate anche a cessare nel breve periodo perché dipendevano da una domanda mutevole, influenzata dalla moda.

c) a proposito degli interventi sui dazi finalizzati alla promozione delle manifatture locali, la sua opinione fosse contraddittoria. Scorza si espresse a favore della fissazione di aliquote elevate che mettessero le produzioni milanesi al riparo dalla concorrenza estera. L'esperienza lo portava però anche a conclusioni più adeguate alle condizioni di un'economia come quella lombarda, che non era in grado di soddisfare la domanda interna di alcuni beni, come gli indispensabili manufatti in lana di bassa qualità. Sosteneva infatti che l'entità degli oneri di confine applicati alle materie prime e ai prodotti finiti del lanificio doveva essere sempre moderata.

Conclusioni realistiche come queste furono apprezzate dalla Camera dei Conti, tanto che non ne ostacolò l'inoltro a Vienna. Quando però, a distanza di un anno, lo stesso organo di governo, preposto allora alla riforma daziaria, fece compilare allo Scorza una consulta relativa alla revisione di alcune sezioni del tariffario, le aliquote previste sulle importazioni di quei beni di cui si voleva tutelare la produzione interna risultavano anche del 25%. La proposta non mancò di suscitare critiche da parte sia dell'Intendenza Generale di Milano (il dipartimento di Finanza staccato dal Magistrato Camerale nel 1780) sia di Kaunitz, che si espressero a favore di un'incidenza daziaria moderata, insistendo sulle insidie del contrabbando.

V. La riforma daziaria del 1786

Agli inizi del 1786 la Corte non si mostrò più disposta a rimandare la riforma e, come per il catasto era stato necessario l'intervento di uno straniero, così avvenne anche per la reimpostazione del sistema daziario lombardo: l'incarico fu conferito al lorenese Stefano Lottinger, capo dell'Intendenza Generale di Milano.

Affiancato da Baldassarre Scorza, Lottinger nell'arco di un anno portò a compimento la riforma secondo le direttive impartite da Vienna sin dagli anni '60:

A) furono soppresse le giurisdizioni interne;

B) furono fissate tariffe daziarie che, secondo le elaborazioni che ho compiuto [tabella 5. Mettere sempre bene in evidenza che i prezzi indicati non sono prezzi al consumo], avrebbero dovuto favorire le attività manifatturiere locali, soprattutto quelle rivolte alla trasformazione delle materie prime in semilavorati e alla produzione di manufatti di bassa qualità.

b.1) materie prime

b.1.a) per quanto riguarda le materie prime non disponibili a sufficienza all'interno della Lombardia austriaca fu prevista una contenuta incidenza daziaria all'importazione, l'1,61% per la cera vergine e il 2,67 per gli stracci, e fu gravata pesantemente l'esportazione, quasi del 15% nel caso della cera sino ad oltre il 55% per gli stracci bianchi di tela.

b.1.b) non trascurabile fu anche l'entità dei dazi fissati sulle materie prime locali di cui si intendeva favorire l'utilizzo all'interno dello Stato, sia che se ne avessero a disposizione in abbondanza, come il sevo greggio (6% all'importazione, oltre il 10% all'esportazione), sia nel caso in cui se ne volesse incentivare la produzione perché insufficiente a coprire il fabbisogno delle manifatture locali. Era il caso della lana, sulle cui importazioni fu applicata un'aliquota dell'8% se greggia, del 15% se filata, mentre sulle esportazioni l'incidenza daziaria era elevata sulla fibra allo stato naturale (15%), irrisoria sul filato (1,28%). Del tutto trascurabile era anche l'entità dei dazi fissati sulle importazioni di lino e di seta greggia, data la cospicua produzione

interna, fibre di cui si intendeva incrementare la filatura all'interno dello Stato. Nel caso della seta questa finalità è palese: sulle importazioni della fibra «tratta» era stata applicata un'aliquota dello 0,05%, che aumentava sino a quasi il 3% sul filato, e sull'esportazione della fibra grezza era stato fissato un dazio la cui entità era pari a oltre il 5% del relativo prezzo.

b.2) prodotti finiti

per quanto riguarda i prodotti finiti, il fine protezionistico della riforma del 1786 è evidente con riferimento ai manufatti di basso pregio. Le importazioni di sapone e di chiodi furono gravate con aliquote che andavano dal 10 a oltre il 13%, sino a giungere a più del 20% nel caso dell'economica saglia bassa di Bergamo e del cartone. Per contro, modesta fu l'incidenza daziaria prevista sulle importazioni di prodotti di lusso, ad eccezione della cera lavorata, gravata del 10,83%, e del panno di Elbeuf, di poco più dell'8%. Le aliquote fissate sulle importazioni dei costosi panni francesi, del mussolo stampato, dei drappi serici e dei preziosissimi tessuti di seta con oro e argento erano infatti inferiori al 7,5%. Trascurabile era inoltre l'entità del dazio previsto per le esportazioni dei manufatti di lusso, meno dell'1% su tutti i beni di pregio considerati nell'elaborazione qui presentata.

C) non altrettanto si può dire per le importazioni di generi alimentari. Sul caffè e sui pinoli furono fissate aliquote del 10,8 e del 15%. Su beni più a buon mercato, come le castagne e le noci, fu prevista invece un'incidenza daziaria trascurabile all'importazione, pari a neppure l'1% del valore del prodotto, mentre le esportazioni furono gravate di quasi il 6%, evidentemente per trattenere nello Stato entrambi gli alimenti.

D) favorita risulta infine l'importazione di «grani», ad eccezione del riso, e l'esportazioni dei cereali più richiesti all'estero, frumento e riso, piuttosto che di quelli più a buon mercato indispensabili al fabbisogno interno, in linea quindi con il provvedimento di «libertà vigilata» del commercio dei cereali decretata lo stesso anno in cui fu varata la riforma daziaria e nel rispetto delle esigenze espresse sia dal mercato interno, sia da quello estero, sul quale trovavano sbocco le pregiate produzioni agro-alimentari lombarde.

Tabella 5 – Incidenza daziaria prevista sull'import-export di alcuni beni nel 1787.

GENERI MERCEOLOGICI			IMPORTAZIONE		ESPORTAZIONE	
	unità di misura	prezzo (lire milanesi)	onere daziario (lire milanesi)	incidenza daziaria (%)	onere daziario (lire milanesi)	incidenza daziaria (%)
ALIMENTI						
caffè	rubbo	34,50	3,75	10,87	0,06	0,17
castagne	rubbo	1,18	0,0007	0,06	0,07	5,93
confetti di zucchero	rubbo	28,78	1,50	5,21	0,13	0,45
noci	rubbo	1,18	0,01	0,85	0,07	5,93
pinoli	rubbo	10,00	1,50	15,00	0,13	1,30
«GRANI»						
«minuti»	rubbo	1,39	0,0007	0,05	0,07	5,04
frumento	rubbo	2,33	0,0007	0,03	0,07	3,00
riso	rubbo	3,09	0,13	4,21	0,09	2,91
segale	rubbo	1,60	0,0007	0,04	0,07	4,38
MATERIE PRIME e SEMILAVORATI per la manifattura						
cera vergine	rubbo	39,06	0,63	1,61	5,63	14,41
lana filata	rubbo	49,25	7,50	15,23	0,63	1,28
lana grezza	rubbo	20,00	1,60	8,00	3,00	15,00
lino «fatto»	rubbo	16,00	0,01	0,06	0,56	3,50
sego greggio	rubbo	9,15	0,60	6,56	1,00	10,93
seta filata	rubbo	565,75	15,75	2,78	9,50	1,68
seta greggia	rubbo	462,50	0,25	0,05	25,00	5,41
stracci bianchi di tela	rubbo	2,25	0,06	2,67	1,25	55,56
MANUFATTI						
candele di sego	rubbo	12,00	0,50	4,17	0,50	4,17
cartone	rubbo	5,25	1,25	23,81	0,13	2,48
chiodi	rubbo	11,25	1,50	13,33	0,13	1,16
corde	rubbo	10,00	0,75	7,50	0,06	0,60
legname lavorato	rubbo	1,50	0,12	8,00	0,004	0,27
saglia bassa di Bergamo	rubbo	1,95	0,40	20,51	0,01	0,51
sapone	rubbo	8,75	0,88	10,06	0,06	0,69
tela di canapa	rubbo	25,00	2,00	8,00	0,13	0,52
Manufatti di lusso						
carte dorate	rubbo	50,00	3,00	6,00	0,13	0,26
cera lavorata	rubbo	52,00	5,63	10,83	0,31	0,60
drappo di seta	rubbo	1253,25	90,00	7,18	3,25	0,26
drappo di seta con filo-sello	rubbo	350,00	22,50	6,43	1,25	0,36
drappo di seta con oro e argento	rubbo	2.825,00	102,50	3,63	3,25	0,12
drappo di seta e filo	rubbo	412,50	22,50	5,45	1,25	0,30
mussolo stampato	rubbo	331,25	18,75	5,66	1,25	0,38
panno di Abbeville	braccio	15,50	0,80	5,16	0,03	0,19
panno di Elbeuf	braccio	9,88	0,80	8,10	0,03	0,30
panno di Louviers	braccio	15,00	0,80	5,33	0,03	0,20
panno di Sedan	braccio	16,50	0,80	4,85	0,03	0,18

Lottinger mise a punto dunque una manovra daziaria, il cui limite più evidente fu l'aver tradotto in maniera rigorosa la volontà di Vienna di incrementare la produzione interna di manufatti economici, fissando aliquote anche di una certa rilevanza sulle importazioni di prodotti di largo consumo.

Nel complesso, tuttavia, la riforma del 1786 deve essere giudicata come una manovra che rispondeva in larga parte alle esigenze dell'economia del Paese:

a) il dato più rilevante sono le aliquote modeste previste per i beni che caratterizzavano le esportazioni lombarde, «grani», lino, seta greggia e soprattutto filata, e per le importazioni di generi alimentari di largo consumo o di materie prime per la produzione di alimenti di prima necessità, inferiori all'1%;

b) anche l'entità degli oneri di confine che sarebbero stati riscossi sulle importazioni di beni di lusso era moderata. Lottinger parrebbe non essere andato al di là dell'11%, a salvaguardia quindi del commercio di manufatti pregiati gravitante in larga parte sulla capitale e a sostegno di un'organizzazione produttiva e commerciale consolidata ormai da più di un secolo e mezzo, da quando nei primi decenni del Seicento lo Stato di Milano si era posto sul mercato internazionale come fornitore di beni agro-alimentari, con i quali pagava le importazioni di manufatti di lusso;

c) ne risultarono dunque tutelati gli interessi delle élites economiche che operavano per conservare a Milano un ampio spazio nel circuito degli scambi internazionali. Mi riferisco ovviamente ai grandi proprietari terrieri, che producevano cereali e semilavorato serico ed esprimevano una cospicua domanda di beni pregiati sia di fabbricazione locale sia di importazione, ma anche ai negozianti-banchieri attivi nell'intermediazione commerciale e finanziaria, capaci di collocare con profitto al di fuori dei confini dello Stato i prodotti della fiorente agricoltura locale e di rifornire di beni di pregio una Milano che guardava al lusso non con pregiudizi morali, ma come a un mezzo per potenziare l'economia del Paese anche attraverso «la rivendita agli Stati esteri delle robe e generi di lusso forestiere».